



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 settembre 2019  
(OR. en)

11827/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0171(NLE)**

---

---

**PECHE 368**

## **PROPOSTA**

|                |   |
|----------------|---|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  |
| Data:          | 30 agosto 2019  |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea   |
| n. doc. Comm.: | COM(2019) 375 final   |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 375 final.

All.: COM(2019) 375 final



Bruxelles, 30.8.2019  
COM(2019) 375 final

2019/0171 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti<sup>1</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe (di seguito "Sao Tomé e Príncipe") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'attuale accordo di pesca. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 dello stesso.

Il protocollo prevede per le navi dell'Unione le seguenti possibilità di pesca:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
- 6 pescherecci con palangari di superficie.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca<sup>2</sup>, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Príncipe, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe le valutazioni sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e a Sao Tomé e Príncipe di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Príncipe e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le parti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Príncipe si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva.

---

<sup>1</sup> Adottate nel corso del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 18 dicembre 2017.

<sup>2</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I portatori di interessi sono stati consultati nell'ambito delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. In occasione di riunioni tecniche sono stati inoltre consultati gli esperti degli Stati membri. Da tali consultazioni è emerso che è nell'interesse dell'Unione e della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe concludere un nuovo protocollo dell'accordo nel settore della pesca.

- **Consultazione dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile di Sao Tomé e Principe. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve entrare in applicazione non appena saranno possibili le attività di pesca nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007<sup>3</sup> relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (di seguito l'"accordo")<sup>4</sup>. Tale accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora in vigore.
- (2) Un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [*inserire la data della firma*] ai sensi della decisione 2019/.../UE del Consiglio<sup>5</sup>.
- (3) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutta la durata di applicazione di quest'ultimo.
- (4) Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. Per garantire il rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (di seguito "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: [16] unità

Francia: [12] unità

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

<sup>4</sup> GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

<sup>5</sup> **GU L ... del ..., pag. .**

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: [5] unità

Portogallo: [1] unità

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*